

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3367

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SPADOLA e AGOSTA

Presentata il 26 ottobre 1961

Modifica dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica che si propone all'articolo 149 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, si raccomanda perché in tal modo si viene incontro alle esigenze di tanti cittadini che, per le circostanze connesse allo stato di guerra e poi al periodo di sbandamento successivo, interruppero gli studi.

Costoro, al momento della ripresa, si sono trovati di fronte all'ostacolo di cui all'articolo 149 del testo unico citato. Infatti per pervenire alla definizione del corso degli studi ed al conseguimento del diploma di laurea, debbono ripetere tutti gli esami già sostenuti.

Ciò, sovente, pur a distanza di tanti anni, ha costituito il motivo determinante che li ha indotti a non riprendere gli studi e definire la loro situazione professionale. La quale, per conseguenza, è rimasta tuttora incerta con danno personale ed anche generale.

I danneggiati, il più spesso, prestano la loro opera presso gli studi di loro colleghi laureati e si trovano così in posizione subordinata ingiustamente, pur essendo, nella più gran parte, altrettanto idonei.

Provvedendo alla possibilità di sostenere gli esami, ancora non superati, potrebbero porsi alla pari dei colleghi che si trovano in regola e, d'altro canto, data l'attuale richiesta di tecnici, ognuno vede quanto ciò risulterebbe vantaggioso per la collettività.

Devesi aggiungere che, a distanza di anni, riprendono gli studi solo coloro che hanno

continuato a lavorare di fatto in quel campo a cui l'indirizzo di studi, a suo tempo prescelti, si riferisce.

D'altro canto l'articolo 149 richiede un adempimento meramente formale — tale essendo la richiesta di riconoscimento della qualità di studenti — e non appare giustificato che per un siffatto motivo si debba ritardare il compimento degli studi.

Si consideri ancora che, se l'aggiunta di un terzo comma all'articolo in questione, si limita solo alle facoltà per cui sussistono dei corsi di studi propedeutici ad altri, come ingegneria ed architettura, in cui per accedere al terzo anno occorre aver superato il biennio, è da ritenere che chi ha compiuto il biennio, ha eseguito un corso di studi già in sé completo e che, se anche formalmente non si è concluso con la concessione di un diploma, sostanzialmente gli è pari.

C'è da considerare infine che la conoscenza delle nozioni del biennio, già superato, gli interessati la devono indubbiamente e la possono dimostrare nel successivo triennio.

Onorevoli colleghi, la legge che ci onoriamo di proporre verrà a sanare la situazione di un numero notevole di cittadini che si trovano nel corso avanzato dei loro studi universitari non potuto ultimare più tardi forzatamente per disposizioni o manchevolezze che vanno riparate nel senso come sopra esposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è aggiunto il seguente comma:

« In tutte le Facoltà nelle quali, per accedere ai successivi corsi, è prescritto il superamento degli esami di un biennio propedeutico, non occorrerà ripetere gli esami del detto biennio anche se siano decorsi più di otto anni dall'ultimo esame, ove l'iscritto al corso abbia superato i prescritti esami nel periodo antecedente alla cessazione dello stato di guerra. ».